

Verbale n. **135**

Seduta antimeridiana del 12 novembre 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 10.19

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 135ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Amirante, Lirutti, Mazzolini e Zannier.

(I congedi sono concessi)

(Il consigliere Zannier è presente in Aula sin dall'inizio della seduta e pertanto non è da ritenersi in congedo).

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

"Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia" **(61)** e abbinata proposta di legge regionale "Norme per il sostegno alle cooperative di comunità" **(55)**

(Relatori di maggioranza: **Spagnolo, Maurmair, Di Bert, Novelli**)

(Relatori di minoranza: **Cosolini, Moretuzzo, Pellegrino**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri pomeriggio, si era conclusa la discussione generale sul provvedimento, con le rispettive repliche, e che ora i lavori proseguiranno con l'esame dell'articolato.

A questo punto, il Relatore di minoranza COSOLINI, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede una sospensione dei lavori sino alle ore 11 per consentire ai Gruppi di opposizione un'ulteriore valutazione complessiva sugli emendamenti presentati sinora al provvedimento.

Il PRESIDENTE, quindi, nell'accogliere la richiesta di sospensione avanzata in precedenza dal Relatore di minoranza Cosolini, e poiché non vi sono obiezioni, sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 10.20

La seduta riprende alle ore 11.06.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, dà subito la parola ai proponenti che intendono ritirare i propri emendamenti.

Il Relatore di minoranza COSOLINI ritira sin d'ora, motivandone le ragioni, gli emendamenti 84.2, 132.1 e 134.3.

Il consigliere PISANI ritira sin d'ora l'emendamento 84.3.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO ritira sin d'ora l'emendamento 42.1.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

LIGUORI, CAPOZZI, MORETUZZO

Emendamento modificativo (1.0.1)

a) Al comma 1 dopo le parole <<sviluppo economico>> sono inserite le seguenti <<, di progettazione universale>>.

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (1.1)

a) Al comma 2 dopo le parole <<economico e di valorizzazione>> sono inserite le seguenti <<e tutela>> e dopo le parole <<tutela del lavoro>> sono inserite le seguenti <<, nel rispetto delle politiche di genere>>.

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

FASIOLO, CELOTTI, COSOLINI, MORETTI, MENTIL, MARTINES, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (1.2)

All'articolo 1 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<tutela del lavoro>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché la parità di genere e le pari opportunità tra donne e uomini nei settori del commercio e del turismo>>;

b) al comma 2, dopo le parole <<l'erogazione di contributi>> sono aggiunte le seguenti:

<<, promuovendo la piena partecipazione delle donne all'economia regionale e la valorizzazione del lavoro femminile>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.3)

1. All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione promuove modelli commerciali e turistici sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e con il quadro normativo e programmatico dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente ed economia circolare, sostenendo pratiche di innovazione sociale e iniziative orientate alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, al rafforzamento della coesione e della resilienza economica delle aree a minore densità commerciale, nonché alla valorizzazione delle filiere corte, delle economie di prossimità e dei sistemi produttivi locali, in un quadro di equilibrio concorrenziale dell'offerta.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento amplia e qualifica le finalità dell'articolo 1 inserendo, tra gli indirizzi della Regione, la promozione di modelli capaci di coniugare sostenibilità ambientale, economica e sociale. Tale orientamento si pone in linea con il quadro strategico internazionale delineato dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e con le politiche dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente ed economia circolare, riconoscendo il contributo del settore commercio e turismo al raggiungimento di tali obiettivi. La previsione valorizza l'approccio dell'innovazione sociale come leva per favorire processi inclusivi e partecipativi di ripensamento dei modelli distributivi e turistici, capaci di migliorare la qualità della vita e i servizi nei territori, nonché di accrescere la competitività delle imprese tramite soluzioni organizzative e relazionali più resilienti. Particolare attenzione viene riservata ai contesti caratterizzati da minore densità commerciale, nei quali squilibri socio-economici e carenze nell'accesso ai servizi determinano condizioni di maggiore vulnerabilità. L'emendamento contribuisce a contrastare tali asimmetrie territoriali, promuovendo interventi orientati alla coesione e alla resilienza economica, attraverso la valorizzazione di filiere corte, economie di prossimità e sistemi produttivi locali. Questi elementi possono favorire una riduzione degli impatti ambientali, una maggiore circolazione della ricchezza nelle comunità locali e una più solida integrazione tra produzione, distribuzione e consumo

responsabile. La clausola relativa all'equilibrio concorrenziale dell'offerta assicura che gli indirizzi proposti non si traducano in condizionamenti distorsivi del mercato, ma costituiscano piuttosto criteri guida utili a orientare la programmazione regionale nel rispetto della libertà di impresa e della neutralità competitiva.

La consigliera LIGUORI illustra l'emendamento 1.0.1.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 1.1.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 1.2.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 1.3.

Nel successivo dibattito interviene l'assessore BINI, il quale dopo aver fornito alcune delucidazioni sulle iniziative giuntali in materia di "parità di genere", invita le proponenti a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.2, ma entrambe le consigliere CAPOZZI e FASIOLO intendono mantenere i propri emendamenti.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli agli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT (favorevole agli emendamenti 1.0.1 e 1.3 e contrario agli emendamenti 1.1 e 1.2), NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

L'emendamento 1.0.1, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 1.3, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

A questo punto, la consigliera CELOTTI ritira sin d'ora l'emendamento 6.1.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

FASIOLO, CELOTTI, MENTIL, MARTINES

Emendamento modificativo (2.1)

All'articolo 2 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<di cui all'articolo 63>> sono aggiunte le seguenti: <<, assicurando la parità di genere nella partecipazione e nella governance dei partenariati>>;

b) al comma 2, dopo le parole <<con i Comuni>> sono aggiunte le seguenti: <<, favorendo la partecipazione equilibrata di donne e uomini negli organi sociali e la promozione dell'imprenditoria femminile nelle aree interne e montane>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.2)

1. Al comma 1 le parole <<, anche al di fuori delle linee strategiche d'intervento individuate nel masterplan del commercio di cui all'articolo 63>> sono soppresse.

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.3)

1. All'articolo 2, il comma 3 è così interamente sostituito:

<<3. Ai fini di cui al comma 2, le cooperative di comunità assicurano forme di partecipazione della popolazione residente e di coloro che operano con continuità nel territorio alla gestione di beni o servizi collettivi, tenendo conto, nella composizione degli organi sociali, della rappresentatività di giovani e donne, quale espressione della comunità locale, e contrastano fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale e urbanistico. Esse valorizzano le tradizioni culturali e le risorse territoriali mediante attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e nuove opportunità di reddito.>>.

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento propone una riformulazione del comma 3 volta a precisare le caratteristiche qualificanti delle cooperative di comunità, rafforzandone la coerenza funzionale con le finalità indicate al comma 2. In particolare, l'inserimento del riferimento alla rappresentatività di giovani e donne negli organi sociali, formulato in termini di "tenere conto", non introduce alcun obbligo prescrittivo né requisiti statutari, ma richiama un principio di inclusività coerente con la natura delle cooperative di comunità quali strumenti di partecipazione diffusa e radicamento territoriale. La previsione valorizza, in tal modo, la continuità generazionale e la capacità delle comunità locali di coinvolgere segmenti tipicamente sottorappresentati nei processi decisionali, contrastando indirettamente fenomeni di marginalizzazione e abbandono territoriale. Il testo mantiene e coordina gli ulteriori elementi già presenti nel comma, relativi alla tutela delle tradizioni culturali, alla valorizzazione delle risorse territoriali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili orientate al benessere della comunità locale.

MORETUZZO, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (2.4)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito come segue:

<<4. Ai fini della presente legge, sono definite Cooperative di Comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte nel Registro Regionale delle Cooperative di cui all'art. 3 della L.R. dicembre 2007, n. 27, ed al D.P.Reg. 24/11/2010, n. 0285/Pres., come modificato dal D.P.Reg. 23/05/2019, n. 083/Pres., le quali, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, stabiliscono la propria sede legale ed operano prevalentemente;

a) nei comuni classificati come intermedi, periferici e ultraperiferici nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI);

b) in uno o più Comuni rientranti nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni);

c) in aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) ovvero, in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali.

La Regione istituisce, presso la competente struttura amministrativa, l'Albo regionale delle Cooperative di Comunità, di seguito denominato Albo, a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità.>>.

Non comporta oneri finanziari.

MORETUZZO, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (2.5)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Eventuali ulteriori caratteristiche delle Cooperative di comunità di cui al comma 2, in ordine a modalità e forme di costituzione, delimitazione dell'ambito territoriale, qualifiche, ambiti operativi, partecipazione dei soci e tipologie di attività delle stesse sono individuate con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 2.1.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 2.2.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 2.3.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO, dopo aver illustrato gli emendamenti 2.4 e 2.5, li ritira confidando nell'accoglimento di un Ordine del giorno riguardante le Cooperative di comunità.

Nel successivo dibattito, interviene il solo consigliere CARLI (favorevole alle disposizioni sulle Cooperative di comunità).

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole a tutti gli emendamenti), MORETUZZO e COSOLINI (i quali, entrambi, si dichiarano favorevoli agli emendamenti 2.1 e 2.3 e contrari all'emendamento 2.2), i Relatori di maggioranza DI BERT (favorevole all'emendamento 2.3 e contrario agli emendamenti 2.1 e 2.2), NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

Gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 2.3, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 2.4 e 2.5 sono stati precedentemente ritirati.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 2 bis.

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (2 bis.1)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis

(Disposizioni generali)

1. Al fine di promuovere la parità di genere nei settori del commercio e del turismo nei bandi e negli avvisi di cui alla presente sono previsti criteri premiali da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di

genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

2. Al fine di sostenere le retribuzioni dei dipendenti delle imprese del commercio e del turismo i contributi di cui alla presente legge possono essere erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 11 della Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027) e ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

3. La Regione, per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL o di altri istituti previdenziali. Sono in ogni caso considerati beneficiari anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.>>.

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

Con il presente emendamento si intende promuovere le politiche di genere, il sostegno alle retribuzioni dei salari dei dipendenti del commercio e del turismo e, infine, la riduzione del divario retributivo tra uomini e donne.

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 2 bis.1), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario), NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

L'emendamento 2 bis.1, istitutivo dell'articolo 2 bis, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

FASIOLO, CELOTTI, MENTIL, MARTINES

Emendamento modificativo (3.1)

All'articolo 3, comma 1, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), dopo le parole <<titolo ad accedervi>> sono aggiunte le seguenti: << promuovendo la parità di genere tra gli operatori del settore e la valorizzazione dell'imprenditoria femminile>>;

b) alla lettera g), dopo le parole <<parco commerciale>> sono aggiunte le seguenti: << tenendo conto dei principi di inclusione e di pari opportunità nella composizione dei soggetti economici coinvolti>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

DI BERT

Emendamento modificativo (3.1.1)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, le parole <<secondo le specifiche tabelle di cui all'Allegato 9 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge il giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio)>>, sono sostituite dalle seguenti: <<individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio>>.

Nota a commento: L'emendamento coordina la disposizione con quanto previsto all'articolo 23, comma 4 del DDL.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.2)

1. All'articolo 2, il comma 3 è così interamente sostituito:

<<3. Ai fini di cui al comma 2, le cooperative di comunità assicurano forme di partecipazione della popolazione residente e di coloro che operano con continuità nel territorio alla gestione di beni o servizi collettivi, tenendo conto, nella composizione degli organi sociali, della rappresentatività di giovani e donne, quale espressione della comunità locale, e contrastano fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale e urbanistico. Esse valorizzano le tradizioni culturali e le risorse territoriali mediante attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e nuove opportunità di reddito.>>.

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento propone una riformulazione del comma 3 volta a precisare le caratteristiche qualificanti delle cooperative di comunità, rafforzandone la coerenza funzionale con le finalità indicate al comma 2. In particolare, l'inserimento del riferimento alla rappresentatività di giovani e donne negli organi sociali, formulato in termini di "tenere conto", non introduce alcun obbligo prescrittivo né requisiti statuari, ma richiama un principio di inclusività coerente con la natura delle cooperative di comunità quali strumenti di partecipazione diffusa e radicamento territoriale. La previsione valorizza, in tal modo, la continuità generazionale e la capacità delle comunità locali di coinvolgere segmenti tipicamente sottorappresentati nei processi decisionali, contrastando indirettamente fenomeni di marginalizzazione e abbandono territoriale. Il testo mantiene e coordina gli ulteriori elementi già presenti nel comma, relativi alla tutela delle tradizioni culturali, alla valorizzazione delle risorse territoriali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili orientate al benessere della comunità locale.

La consigliera FASIOLO ritira l'emendamento 3.1.

Il Relatore di minoranza DI BERT illustra l'emendamento 3.1.1.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 3.2.

Nel successivo dibattito il consigliere BERNARDIS aggiunge la firma del proprio Gruppo all'emendamento 3.1.1.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole all'emendamento 3.2, mentre si rimette alle valutazioni dell'Aula per l'emendamento 3.1.1) MORETUZZO e COSOLINI (i quali, entrambi, si dichiarano favorevoli agli emendamenti 3.1.1 e 3.2), i Relatori di maggioranza DI BERT (favorevole agli emendamenti 3.1.1 e 3.2), NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

L'emendamento 3.1 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 3.1.1 e 3.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 4, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento:

FASIOLO, CELOTTI, MORETTI, MENTIL, MARTINES

Emendamento modificativo (5.1)

All'articolo 5, dopo il comma 6, viene aggiunto il seguente:

<<6 bis. Tutte le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei principi di parità di genere e di non discriminazione di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera FASIOLO illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI (tutti favorevoli all'emendamento 5.1), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario), NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

L'emendamento 5.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 5, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, MARTINES

Emendamento modificativo (6.1)

All'articolo 6, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente:

<<2 bis. Nell'organizzazione dei corsi professionali e nelle procedure di selezione e partecipazione è garantita la parità di accesso tra donne e uomini, nonché la promozione della partecipazione femminile ai percorsi di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.2)

1. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

<<5 bis. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che abbiano stipulato un patto di servizio con i centri per l'impiego regionali.

5 ter. Ai fini di cui al comma 5 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per l'iscrizione ai corsi professionali di cui al presente articolo, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi e le modalità di erogazione.

5 quater. Per le finalità di cui al comma 5 bis è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>.

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

|2025 - |2026 - 50.000,00 | 2027 - 50.000,00 |

La consigliera CAPOZZI, dopo aver illustrato l'emendamento 6.2, su richiesta dell'assessore BINI, lo ritira al fine di presentare un Ordine del giorno.

L'emendamento 6.1 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

CELOTTI, FASIOLO, MORETTI, MENTIL, MARTINES

Emendamento modificativo (7.1)

All'articolo 7, dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nella composizione delle commissioni d'esame è garantita la rappresentanza equilibrata di donne e uomini, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 51 della Costituzione e all'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera CELOTTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI (tutti favorevoli all'emendamento 7.1), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario), NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

L'emendamento 7.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento:

CELOTTI, FASIOLO, MORETTI, MENTIL, MARTINES

Emendamento modificativo (8.1)

All'articolo 8, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente:

<<2 bis. Nella composizione delle commissioni d'esame di cui al presente articolo è garantita la rappresentanza equilibrata di donne e uomini, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 51 della Costituzione e all'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).>>.

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera CELOTTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI (tutti favorevoli all'emendamento 8.1), i

Relatori di maggioranza DI BERT (contrario), NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

L'emendamento 8.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 8, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 9, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BULLIAN, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO.

Emendamento modificativo (10.1)

1. All'articolo 10, comma 1, dopo le parole <<nei confronti delle seguenti categorie>> sono aggiunte le seguenti parole: <<, fatta salva l'applicazione del Capo VII (Somministrazione di alimenti e bevande)>>

Nota esplicativa: Il DDL, nell'individuare le esclusioni (art. 10) dal campo di applicazione della normativa in materia di commercio (Titolo II), include enti pubblici, fondazioni, ONLUS, associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive, limitatamente alle attività di vendita al pubblico svolte nelle proprie sedi o nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali (lettera i). Tale previsione riconosce la natura non commerciale e accessoria dell'attività, che non persegue fini di lucro. In collegamento a ciò, invece, è espressamente disposto che l'attività degli stessi enti citati (art. 45) è soggetta a SCIA qualora essa preveda la somministrazione di alimenti e bevande, anche nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Per una corretta interpretazione del testo, si ritiene opportuno vada chiarito che tali esclusioni previste dall'art. 10 non valgono per l'applicazione del Capo VII (Somministrazione di alimenti e bevande), in particolare in riferimento alle associazioni che devono in ogni caso procedere con la SCIA prevista all'art. 45.

La norma non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (10.2)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 10 le parole <<organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)>> sono sostituite dalle seguenti: <<enti del terzo settore>>.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Nota a commento: L'emendamento adegua la disposizione alle previsioni di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del terzo settore) ai sensi del quale dall'1 gennaio 2026 è abrogata la normativa relativa alle onlus.

Il consigliere BULLIAN illustra l'emendamento 10.1.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 10.2.

A questo punto, dopo un intervento del consigliere BOLZONELLO (favorevole all'emendamento 10.1, presentato dal consigliere Bullian), il PRESIDENTE comunica che tutti i componenti dei Gruppi che compongono la maggioranza e la consigliera Pellegrino aggiungono, con il consenso del proponente, la firma all'emendamento 10.1.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI ed i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli ad entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti 10.1 e 10.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 10, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE sospende momentaneamente la seduta, per verificare il corretto funzionamento dell'impianto audio dell'Aula.

La seduta viene così sospesa alle ore 11.53.

La seduta riprende alle ore 11.58.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 11, a cui è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (11.1)

"1. Al comma 3, le parole << a domicilio e praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita >> sono sostituite dalle seguenti <<, praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o a domicilio >>."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Con il presente emendamento si specifica che anche la vendita a domicilio effettuata dal titolare di un esercizio commerciale a domicilio del consumatore non è soggetta a nuova scia. L'attuale formulazione non permette di chiarire come possa un esercente all'interno del proprio punto vendita vendere prodotti a domicilio. Le legge n. 173 del 2005 definisce "vendita diretta a domicilio" la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO, COSOLINI e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 11.1).

L'emendamento 11.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 11, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 12 e 13, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (14.1)

"1. Al comma 5 dell'articolo 14 dopo le parole <<SCIA corredata >> sono inserite le seguenti: <<, nelle ipotesi di passaggio da basso impatto a impatto ordinario nelle grandi strutture di vendita qualora tale mutamento sia superiore a un terzo della superficie di vendita della grande struttura, >>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Nota a commento: L'emendamento circoscrive la valutazione dell'Ente sulla viabilità alla sola ipotesi di supposto aggravio dell'impatto (ossia il passaggio dal basso

all'ordinario) e precisa che sia limitato alle sole grandi strutture di vendita nel caso in cui il mutamento riguardi più di un terzo della superficie di vendita della grande struttura. Un tanto per rispondere a precise esigenze operative.

COSOLINI, POZZO

Emendamento modificativo (14.1.1)

"All'articolo 14, dopo il comma 10, si aggiunge il seguente:

<<10 bis. Ai fini dell'applicazione del Dlgs 152/06 rispetto alle procedure ambientali le definizioni di centro commerciale e di parco commerciale si intendono equiparate.>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 14.1

Il Relatore di minoranza COSOLINI dà per letto l'emendamento 14.1.1.

Il consigliere POZZO subemenda oralmente all'emendamento 14.1.1, di cui è cofirmatario, nel seguente modo: *"dopo la parola <<procedure>> aggiungere le parole <<di valutazione>> e sostituire la parola <<ambientali>> con la parola <<ambientale>>".*

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole ad entrambi gli emendamenti), MORETUZZO (favorevole all'emendamento 14.1; astenuto sull'emendamento 14.1.1), COSOLINI (favorevole ad entrambi gli emendamenti) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli ad entrambi gli emendamenti).

L'emendamento 14.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 14.1.1, posto in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvato.

L'articolo 14, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 15 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (15.1)

"1. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: <<prodotti del territorio>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché attraverso strumenti digitali e adeguata informazione sull'origine dei beni, concorrendo alla promozione di filiere corte e vendita diretta di prodotti provenienti dal territorio regionale, con particolare attenzione alle aree montane e interne>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento integra la definizione degli esercizi di vicinato al fine di renderne più esplicito il contributo allo sviluppo dell'economia locale. La previsione aggiunge che tali esercizi possono favorire l'accesso ai prodotti del territorio anche attraverso strumenti digitali e mediante un'adeguata informazione sull'origine dei beni, riconoscendo che la dimensione commerciale attuale comprende forme ibride di vendita e comunicazione che possono rafforzare il rapporto tra produttori locali e consumatori. Inoltre, il riferimento alla promozione delle filiere corte e vendita diretta di prodotti provenienti dal territorio regionale, con particolare attenzione alle aree montane e interne, valorizza il ruolo degli esercizi di vicinato come presidio socio-economico nelle comunità più esposte a fenomeni di rarefazione commerciale e spopolamento. La modifica amplia la cornice interpretativa utile alla programmazione regionale in materia di commercio e al rafforzamento delle politiche territoriali di prossimità.

Il consigliere HONSELL illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO, COSOLINI e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 15.1).

L'emendamento 15.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 15, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 16, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 17 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (17.1)

"Al comma 3, la parola <<eventuali>> è soppressa."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (17.2)

"1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Nel caso di apertura di centri e parchi commerciali, il piano di cui al comma 3 può essere adottato e approvato secondo le procedure previste dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.>>."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Con il presente emendamento si prevede che la variante per l'insediamento possa essere approvata con le modalità previste dal DPCM n. 76/2018, con cui è stato introdotto il Dibattito Pubblico nel nostro Paese.

COSOLINI, MORETTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, RUSSO

Emendamento modificativo (17.3)

"All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'accoglimento della relativa domanda da parte di una Conferenza di servizi indetta dal Comune territorialmente competente, cui partecipa l'Amministrazione regionale, a seguito della presentazione da parte del proponente e dell'adozione da parte del Comune territorialmente competente del Piano attuativo comunale. La conferenza verifica l'impatto generato dall'iniziativa commerciale in conformità con le previsioni del masterplan del commercio.>>.

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Al fine di una complessiva valutazione della domanda di autorizzazione e del coinvolgimento di tutti le parti interessate, il Comune territorialmente competente, prima della indizione della Conferenza di servizi decisoria, anche su richiesta dei soggetti interessati, può indire una Conferenza di servizi istruttoria. Alla Conferenza di servizi istruttoria sono invitati anche il manager del Distretto del commercio, le associazioni di categoria e le associazioni di consumatori maggiormente rappresentative.>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (17.4)

“1. Al comma 4 le parole <<anche il manager del Distretto del commercio e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative>> sono sostituite dalle seguenti <<i componenti del tavolo di discussione e confronto di cui al comma 5 dell’articolo 64 o loro delegati>>.”

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Il tavolo previsto dall’articolo 64 appare più completo rispetto alle categorie invitate a partecipare alla conferenza dei servizi per autorizzare nuove grandi strutture di vendita elencate al comma 4 dell’articolo 17. In genere, quando si insedia una nuova grande struttura di vendita c’è un incremento dell’occupazione nei nuovi esercizi commerciali, ma è risaputo che ogni posto occupato nella grande distribuzione causa la perdita di almeno 6 negozi di vicinato, pertanto si ritiene opportuno che anche le organizzazioni sindacali abbiano il diritto di poter esprimere il proprio parere nella Conferenza dei Servizi che deve approvare l’ulteriore insediamenti di grandi strutture di vendita. Tale statistica vale anche per il Friuli Venezia Giulia se consideriamo che nel 2005 prima della Direttiva Bolkenstein in questa Regione avevamo 429 tra grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati, discount mentre nel 2023 (ultimo dato riportato nella pubblicazione Regione in cifre 2025) risultano essercene 914 (+485). Nel frattempo, nel medesimo periodo il totale degli esercizi commerciali in sede fissa è passato da 13.948 a 10.941 (- 3.007 negozi). Dal 2022 al 2023 si è subita una diminuzione del - 2,4% dei negozi, più alta anche della media nazionale (-2%).

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.4.

Il Relatore di minoranza COSOLINI illustra l’emendamento 17.3.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO, COSOLINI (i quali, tutti, sono favorevoli a tutti gli emendamenti) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l’assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all’emendamento 17.3, contrari agli altri).

Gli emendamenti 17.1 e 17.2, posti in votazione, singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati.

L’emendamento 17.3, posto in votazione, viene approvato.

L’emendamento 17.4 è da considerarsi decaduto.

L’articolo 17, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All’articolo 18 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (18.1)

“1. Al comma 1, dopo le parole <<esercizi commerciali>> sono inserite le seguenti <<, o parti di essi,>>. “

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

Si ritiene opportuno specificare che l’attività di vendita al dettaglio così detta “outlet” può esser svolta all’interno di specifici esercizi commerciali dedicati a questo tipo di attività, oppure all’interno di esercizi commerciali in cui la vendita “outlet” non è prevalente e viene svolta solo in alcune parte di essi, ai sensi dell’articolo 18 del presente DDL.

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole), MORETUZZO (astenuto), COSOLINI (astenuto) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 18.1).

L'emendamento 18.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 18, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 19 e 20, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 21 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (21.1)

"1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis) L'apertura dei mercati coperti è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, in conformità alle previsioni del masterplan del commercio di cui all'articolo 63.>>."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole), MORETUZZO (astenuto), COSOLINI (astenuto) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 21.1).

L'emendamento 21.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 21, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 22 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (22.1)

"1. All'articolo 22 le parole <<le associazioni di volontariato, le ONLUS>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli enti del terzo settore>> e le parole <<senza fini di lucro>> sono soppresse."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nota a commento: L'emendamento adegua la disposizione alle previsioni di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del terzo settore) ai sensi del quale dall'1 gennaio 2026 è abrogata la normativa relativa alle onlus.

Si propone inoltre la soppressione del riferimento all'assenza della finalità di lucro delle associazioni e delle cooperative che esercitano l'attività di vendita negli spacci interni.

L'assessore BINI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO, COSOLINI e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 22.1).

L'emendamento 22.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 22, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 23 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI

Subemendamento all'emendamento 23.1 (23.0.1)

1. All'emendamento 23.1 la lettera b) è soppressa.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (23.1)

"1. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica deve garantire il rispetto delle esigenze di decoro, sicurezza e fruibilità degli spazi, nonché coerenza con la pianificazione comunale del commercio e con gli strumenti urbanistici vigenti.>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La Regione, tramite le strutture competenti, anche d'intesa con i Comuni, promuove l'adozione, nei distributori automatici collocati su area pubblica, di criteri volti a favorire l'offerta di prodotti provenienti da filiera corta o a ridotto impatto ambientale, nonché di alimenti e bevande a maggiore qualità nutrizionale.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La modifica proposta alla lettera a) mira ad integrare l'articolo 23 con un principio di ordine e coerenza urbanistica, prevedendo che l'installazione dei distributori automatici su area pubblica avvenga nel rispetto delle esigenze di decoro, sicurezza e fruibilità degli spazi, nonché in coerenza con la pianificazione comunale del commercio e con gli strumenti urbanistici vigenti. Si tratta di un principio di buon senso, già largamente applicato nella prassi amministrativa, che evita collocazioni incongrue o potenzialmente impattanti e conferma il ruolo dei Comuni nel governo del territorio, senza introdurre nuovi procedimenti o oneri. L'emendamento chiarisce e ordina il quadro normativo, rafforzando la coerenza con la disciplina della pianificazione commerciale locale e con le logiche di tutela dello spazio pubblico, senza incidere sulla libertà d'impresa e sulla semplificazione degli adempimenti. La disposizione proposta con la lettera b) introduce un indirizzo volto a favorire, nei distributori automatici collocati su area pubblica, l'offerta di prodotti provenienti da filiera corta o a ridotto impatto ambientale, nonché di alimenti e bevande a maggiore qualità nutrizionale. La misura si inserisce nel quadro delle politiche di promozione di comportamenti più sostenibili, di valorizzazione delle produzioni locali e di attenzione alla salute dei consumatori, senza introdurre obblighi o requisiti cogenti per gli operatori. È pertanto una previsione a carattere meramente orientativo, attuabile in collaborazione con i Comuni e compatibile con la libertà d'iniziativa economica, che può contribuire, in modo graduale e pragmatico, alla diffusione di buone pratiche e a una maggiore sensibilità nei confronti delle istanze ambientali e nutrizionali.

Il consigliere HONSELL illustra entrambi gli emendamenti.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO, COSOLINI e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI

MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli ad entrambi gli emendamenti).

L'emendamento 23.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 23.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 23, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 24 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (24.1)

"1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24, sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. La Regione promuove, nelle attività di vendita online delle micro, piccole e medie imprese, l'utilizzo di soluzioni basate su standard aperti o software a codice sorgente aperto, finalizzate a garantire la portabilità dei dati, a prevenire fenomeni di lock-in tecnologico e a favorire l'interoperabilità con i sistemi informativi regionali. Tale finalità è considerata ai fini della definizione dei criteri dei programmi d'intervento di cui al comma 2.

2 ter. Le piattaforme digitali che aggregano l'offerta commerciale locale e che operano nell'ambito di iniziative promosse o sostenute dalla Regione, ovvero che accedono a misure di sostegno pubblico regionale, rendono disponibili agli operatori, in modo chiaro e accessibile, le condizioni economiche applicate e i criteri di indicizzazione e posizionamento dei prodotti, assicurando trattamenti non discriminatori nei confronti delle imprese aventi sede nel territorio regionale.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce due nuovi commi all'articolo 24 allo scopo di orientare l'evoluzione del commercio elettronico regionale verso modelli tecnologici maggiormente aperti, trasparenti e favorevoli alla competitività delle micro, piccole e medie imprese. In particolare: a) il nuovo comma 2 bis promuove l'impiego di soluzioni basate su standard aperti o software a codice sorgente aperto, con l'obiettivo di favorire la portabilità dei dati, prevenire il lock-in tecnologico e agevolare l'interoperabilità con i sistemi informativi regionali. La previsione, pur non introducendo obblighi diretti, consente di assumere tali elementi tra i criteri di riferimento nella definizione dei programmi d'intervento di cui al comma 2, rafforzando la capacità delle imprese locali di accedere ai mercati digitali in condizioni più eque; b) il nuovo comma 2 ter prevede che le piattaforme digitali che aggregano l'offerta commerciale locale e che partecipano a iniziative promosse o sostenute dalla Regione, ovvero che accedono a misure di sostegno pubblico regionale, garantiscano agli operatori una chiara accessibilità alle condizioni economiche applicate e ai criteri di indicizzazione e posizionamento dei prodotti, assicurando l'assenza di trattamenti discriminatori nei confronti delle imprese aventi sede nel territorio regionale. La disposizione è coerente con gli orientamenti europei in materia di trasparenza dei servizi digitali e tutela degli operatori economici nei rapporti con le piattaforme.

Il consigliere HONSELL, dopo alcune considerazioni, dichiara di ritirare tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, l'articolo 24, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 25 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (25.1)

“1. Al comma 1 le parole <<intende avviare l’attività>> sono sostituite dalle seguenti <<ha stabilito la sede legale>>.”

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Il presente emendamento viene inserito per favorire la semplificazione e chiarire che non è necessario presentare una SCIA per ogni comune in cui risiedono i clienti dell’esercente, ma basta quello in cui lo stesso ha stabilito la propria attività, potendo così operare in tutta la Regione con un’unica segnalazione. Al momento è richiesta la SCIA per ogni Comune in cui si intende avviare l’attività (ma essendo attività a domicilio la stessa non avviene in sede fissa ma a casa dei clienti che possono abitare in Comuni differenti a quello in cui ha sede legale l’impresa commerciale).

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

In sede di dibattito, intervengono, il Relatore di minoranza COSOLINI (il quale chiede alcuni chiarimenti alla Giunta) e l’assessore BINI (il quale fornisce le risposte richieste e, fra l’altro, chiede alla proponente il ritiro dell’emendamento).

A seguito di tale richiesta, la consigliera CAPOZZI ritira l’emendamento 25.1.

L’articolo 25, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All’articolo 26 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (26.1)

“1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Il Comune può disporre per motivi di pubblico interesse le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.>>.”

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

In conformità con quanto previsto all’articolo 52 comma 2 manteniamo la possibilità per i Comuni di disporre la chiusura degli esercizi commerciali solo per motivi di pubblico interesse.

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO, COSOLINI e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l’assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all’emendamento 26.1).

L’emendamento 26.1, posto in votazione, viene approvato.

L’articolo 26, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All’articolo 27 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (27.1)

“1. Al comma 1, dopo le parole <<notevole valore economico>> son aggiunte le seguenti <<, individuato con decreto del Direttore centrale della struttura competente in materia di commercio,>>.”

2. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione.>>"

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Il primo intervento mira a quantificare quale sia il notevole valore economico dei prodotti per i quali non è obbligatoria l'esposizione dei prezzi in vetrina. Con il secondo intervento si ripristina quanto già previsto dalla legge regionale 29/2005 (art. 32 co. 5 bis), in merito alla disciplina della pubblicità dei prezzi nelle vetrine in allestimento. Senza tale specifica, si rischia di ingenerare confusione in quella pratica diffusa e necessaria per gli esercenti di non esporre i prezzi durante l'allestimento delle vetrine, purché la stessa non diventi una mera giustificazione, per evitare l'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui al presente articolo e in quanto tale nemmeno sanzionabile dalle autorità di controllo. Il comma 4 bis, ripristina l'obbligo di comunicare che la mancata esposizione dei prezzi in vetrina può essere giustificata solo per le operazioni di allestimento della stessa. Senza queste due precisazioni non ha alcun senso prevedere l'obbligo dell'esposizione dei prezzi nelle vetrine dei negozi permettendo agli esercenti di non applicare la norma, con buona pace dei diritti dei consumatori.

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole), MORETUZZO (favorevole), COSOLINI (astenuito) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 27.1).

L'emendamento 27.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 27, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 28 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (28.1)

"1. Alla lettera b) del comma 1 le parole <<sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo determinati a facoltà dell'esercente>> sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Le vendite promozionali sono effettuate per un periodo massimo di 8 settimane, anche non continuative.>>"

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Si toglie una parte della lettera b del comma 1 in quanto è già previsto dal comma 5 che le vendite straordinarie (tra cui anche le vendite promozionali) sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato e lo sconto o il ribasso effettuato è espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. Con l'introduzione del comma 4 bis si prevede di porre un limite al periodo in cui un commerciante possa avviare le vendite promozionali. Al momento la norma prevede che questo periodo si determini ma a facoltà dell'esercente. Anche dieci anni sono un periodo determinato, da qui la necessità di limitare, come avviene nelle altre Regioni, tale periodo.

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

In sede di dibattito interviene il solo assessore BINI, il quale, per esprimere parere favorevole all'emendamento, chiede al proponente la disponibilità a subemendarlo oralmente nel seguente modo: "Il comma 2 è soppresso".

La consigliera CAPOZZI accoglie tale proposta e fa proprio il subemendamento orale.

In sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO, COSOLINI e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 28.1).

L'emendamento 28.1, posto in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvato.

L'articolo 28, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 29 e 30, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 31 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (31.1)

"1. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 soppresso."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. La norma è particolarmente onerosa per le microimprese che volessero lavorare su aree pubbliche non potendo modificare la struttura dei propri mezzi (teli e ombrelloni di un solo colore) necessari alla vendita dei prodotti a seconda delle scelte dei singoli Comuni. Questo escluderebbe moltissime attività commerciali dalla possibilità di vedersi assegnato un posteggio, non potendo disporre di teli o ombrelloni di ogni colore a seconda delle esigenze dei singoli comuni. Di seguito si riporta un esempio di un bando predisposto in un Comune della nostra Regione:

Rispetto ambientale e del contest architettonico	Miglioramento del decoro e della qualità estetica del mercato	Per l'allestimento dei banchi mediante l'impiego di teli e ombrelloni esclusivamente bianchi nella gestione del posteggio 10 punti.	20%
		Penalizzazione per chi ha commesso violazioni accertate all'art.17 "Norme di decoro" del vigente Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche detrazione di 3 punti.	
	Riduzione dell'impatto ambientale delle attività	Per l'utilizzo di veicoli ibridi, elettrici o classificati euro 5 o 6 nella gestione del posteggio 10 punti	

CAPOZZI

Emendamento modificativo (31.2)

"1. Alla lettera a) del comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis) specifiche clausole sociali volte a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

6 ter) la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.>>.”

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Si inseriscono quali criteri premiali per la concessione dei posteggi di mercati o fiere tutti i criteri previsti dall'articolo 11 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 n. 214 del 30 dicembre 2023.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (31.3)

“1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Le concessioni per il commercio su aree pubbliche scadute, si intendono rinnovate sino all'adozione delle linee guida di cui al comma 1 dell'articolo 11 della Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.>>.”

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Le linee guida per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche dovevano essere approvate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), entrata in vigore il 31 dicembre 2023.

La consigliera CAPOZZI illustra tutti gli emendamenti.

In sede di dibattito, intervengono, il consigliere MORETTI e l'assessore BINI (il quale, tra l'altro, motivandone le ragioni, chiede al proponente di ritirare gli emendamenti 31.1 e 31.2 per trasformarli eventualmente in Ordini del giorno).

La consigliera CAPOZZI accoglie tale proposta e ritira gli emendamenti 31.1 e 31.2.

In sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole all'emendamento 31.3), MORETUZZO (favorevole all'emendamento 31.3), COSOLINI (astenuito sull'emendamento 31.3) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 31.3).

Gli emendamenti 31.1 e 31.2 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento 31.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 31, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 32 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (32.1)

“1. Al comma 4 dopo le parole <<costantemente aggiornata>> sono aggiunte le seguenti <<, sul sito web istituzionale dell'ente,>>.”

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. La planimetria con l'indicazione del numero deve essere costantemente aggiornata e fruibile da parte degli operatori sul sito web del comune.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (32.2)

"1. Al comma 5 le parole <<con proprio regolamento>> sono sostituite dalle seguenti <<, nei regolamenti di cui all'articolo 36,>>."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Si prevede che anche la disciplina dei posteggi temporaneamente non occupati sia prevista dai regolamenti comunali per il commercio mercatale di cui all'articolo 36 del presente DDL.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (32.3)

"1. Al comma 7 dell'articolo 32 le parole <<del 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 5 posteggi per settore merceologico>>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Nota a commento: L'emendamento riformula in modo più chiaro le osservazioni emerse nel corso delle audizioni che si è ritenuto di accogliere al fine di chiarire meglio alcuni concetti già previsti dalla norma.

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti 32.1 e 32.2.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 32.3.

In sede di dibattito, intervengono il consigliere CARLI (il quale chiede alcuni chiarimenti alla Giunta) e l'assessore BINI (il quale fornisce le risposte richieste).

In sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole a tutti gli emendamenti), MORETUZZO (favorevole a tutti gli emendamenti), COSOLINI (astenuito sull'emendamento 32.1; favorevole agli altri) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli a tutti gli emendamenti).

Gli emendamenti 32.1, 32.2 e 32.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 32, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 33 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (33.1)

"1. Al comma 5 le parole <<con proprio regolamento>> sono sostituite dalle seguenti <<nei regolamenti di cui all'articolo 36>>."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Si prevede che anche la decadenza e revoca della concessione di posteggio possa esser prevista dai regolamenti comunali per il commercio mercatale di cui all'articolo 36 del presente DDL.

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO, COSOLINI e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI

MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 33.1).

L'emendamento 33.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 33, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 34 e 35, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 36 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (36.1)

"1. Al comma 1 dopo le parole <<in uso>> sono inserite le seguenti <<, in conformità alle previsioni del masterplan del commercio di cui all'articolo 63>>."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (36.2)

"1. Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola <<novanta>> è sostituita dalla seguente <<trenta>>."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Si ritiene che trenta giorni sia un tempo più che sufficiente per adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni. Attualmente ne sono previsti tre.

La consigliera CAPOZZI illustra entrambi gli emendamenti.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula su entrambi gli emendamenti), MORETUZZO (astenuto su entrambi gli emendamenti), COSOLINI (astenuto su entrambi gli emendamenti) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano contrari a entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti 36.1 e 36.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 36, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 37 è stato presentato il seguente emendamento:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (37.1)

"Al comma 3 la parola <<fiere>> è sostituita dalle parole <<manifestazioni fieristiche>>."

Nota: Il seguente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 3 prevede che la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione inferiore al 21% sia consentita esclusivamente "nelle fiere". Si ritiene che tale previsione implicitamente includa, come accade già ora, tutte le tipologie di "manifestazioni fieristiche" come classificate nel successivo articolo 40 (dove si suddividono in fiere generali, fiere specializzate e mostre-mercato). Per questo si propone di utilizzare il termine "manifestazioni fieristiche" e non "fiere" in coerenza con la classificazione dell'articolo 40.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO, COSOLINI e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 37.1).

L'emendamento 37.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 37, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 38, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 38 bis:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (38 bis.1)

"Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente

<<Art. 38 bis

(Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)

1. Ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, partecipano gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Capo.
2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all'anno.
4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta l'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita, è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco;
 - b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino;
 - c) vendere beni di valore non superiore ciascuno euro cinquecento; tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:
 - a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
 - b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a);
 - c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce.

7. L'istituzione dei mercatini di cui al presente articolo è deliberata dal comune, che ne approva il regolamento ed è riconosciuta dalla Regione con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento, la partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i mercatini di cui al presente articolo.

9. Il comune può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria, con le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 8.

10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell'ambito dei mercatini è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.>>.”

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Tale disciplina ricalca quella prevista nella Regione Veneto e regolamenta nel dettaglio la vendita di oggetti d'arte o di antiquariato anche da parte di soggetti privati (hobbisti) che vendono occasionalmente prodotti da loro realizzati o in loro possesso.

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

In sede di dibattito interviene il solo assessore BINI, il quale, motivandone le ragioni, chiede alla proponente di ritirare l'emendamento per trasformarlo eventualmente in un Ordine del giorno.

La consigliera CAPOZZI, motivandone le ragioni, non accoglie tale proposta.

In sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole), MORETUZZO (astenuito), COSOLINI (astenuito) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano contrari a tale emendamento).

L'emendamento 38 bis.1, istitutivo dell'articolo 38 bis, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 39 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (39.1)

“1. All'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole <<, a titolo oneroso,>> sono soppresse;

b) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole <<enti pubblici>> sono inserite le seguenti: <<, gli operatori privati>>.”

Nota a commento. L'emendamento accoglie delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni che si è ritenuto di accogliere al fine di chiarire meglio alcuni concetti già previsti dalla norma. L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore BINI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula sull'emendamento 39.1), MORETUZZO, COSOLINI e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli sull'emendamento 39.1).

L'emendamento 39.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 39, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 40 e 41, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 42 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (42.1)

"Al comma 3 dopo le parole <<operatori privati>> sono aggiunte le seguenti: <<, diversi dalle imprese,>>."

Nota: Il seguente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 3 consente agli "operatori privati" di partecipare alle manifestazioni fieristiche fino a dodici volte l'anno. Per evitare possibili ambiguità interpretative, si suggerisce di precisare che il termine fa riferimento a persone fisiche, associazioni o altri soggetti non esercenti attività d'impresa, in linea con la condivisibile finalità dell'articolo. Per questo si propone di utilizzare il termine "manifestazioni fieristiche" e non "fiere" in coerenza con la classificazione dell'articolo 40.

MAURMAIR

Emendamento modificativo (42.1.1)

"1. Dopo il comma 3 dell'articolo 42, sono aggiunti i seguenti:

<<3bis. Gli operatori di cui al comma 3, devono essere in possesso:

a) dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) di un tesserino identificativo con validità annuale, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia per i residenti in altra regione, da esibire a richiesta durante la manifestazione.

3 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite:

a) le caratteristiche del tesserino identificativo di cui al comma 3bis e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo;

b) le modalità di controllo e vidimazione del tesserino;

c) le modalità di partecipazione da parte dei soggetti di cui al comma 3 bis alle manifestazioni di cui al comma 1, fermo restando il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti.

3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter non si applicano:

a) alle manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;

b) alle mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;

c) alle mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.>>."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

L'emendamento 42.1 è stato precedentemente ritirato.

Il consigliere MAURMAIR illustra l'emendamento 42.1.1 e nel contempo, in anticipo sulla successiva trattazione, dichiara di ritirare l'emendamento 44 bis.1 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole sull'emendamento 42.1.1), MORETUZZO (astenuto sull'emendamento 42.1.1), COSOLINI (astenuto sull'emendamento 42.1.1) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli sull'emendamento 42.1.1).

L'emendamento 42.1.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 42, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 43, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 44 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (44.1)

"1. Alla lettera a) del comma 1 le parole <<e locale>> sono sostituite dalle seguenti <<, locale e dei mercatini di natale>>."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 44.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO, COSOLINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 44.1) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 44.1).

L'emendamento 44.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 44, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 44 bis:

MAURMAIR

Emendamento aggiuntivo (44 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

*<<Art. 44 bis
(Hobbisti)*

1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore oppure frutto del proprio ingegno.

2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dodici appositi spazi per la vidimazione per la partecipazione a mercatini degli hobbisti, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia per i residenti in altra regione.
4. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.
5. Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto, unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
6. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione spettano al Comune ospitante, che ne stabilisce le modalità operative.
8. I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei tesserini rilasciati, dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti svoltisi sul proprio territorio e degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione, nonché un elenco riepilogativo concernente l'attività di vigilanza svolta e le sue risultanze. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.
9. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.
10. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, e relative sanzioni. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.
11. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino

identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:

a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;

b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;

c) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00.

13. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo:

a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;

b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;

c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE ricorda che tale emendamento istitutivo di articolo è stato precedentemente ritirato.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (45.1)

"1. Al comma 1, dopo le parole <<sorvegliabilità dell'esercizio.>> si aggiungono le parole: <<, svolta in coerenza con la direttiva UE 2019/904 conosciuta come normativa SUP (Single Use Plastic) ed è sostenuta attraverso azioni atte a diminuire i rifiuti e l'inquinamento da plastica monouso, incentivando forme di sfuso, riuso e vuoto a rendere.>>."

Non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (45.2)

"1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 45 le parole <<associazioni di volontariato, ONLUS>> sono sostituite dalle seguenti: <<enti del terzo settore>>."

Nota a commento: L'emendamento adegua la disposizione alle previsioni di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del terzo settore) ai sensi del quale dall'1 gennaio 2026 è abrogata la normativa relativa alle onlus. L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento 45.1 e nel contempo lo subemenda oralmente nel seguente modo: "dopo le parole <<(Single Use Plastic)>> le restanti parole sono soppresse".

A questo punto, ottenuta la parola, la Relatrice di minoranza CAPOZZI, a nome di tutto il Gruppo Misto, sottoscrive, con il consenso dei proponenti, l'emendamento 45.1.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 45.2.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO, COSOLINI e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI

MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli ad entrambi gli emendamenti).

L'emendamento 45.1, posto in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvato.

L'emendamento 45.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 45, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 46, 47, 48, 49, 50, e 51, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 52 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (52.1)

"1. Al comma 2 le parole <<motivi imperativi>> sono sostituite dalle seguenti <<motivi di pubblico interesse>>."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

In sede di espressione dei pareri, intervengono, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole), MORETUZZO (favorevole), COSOLINI (astenuato) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli a tale emendamento).

L'emendamento 52.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 52, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 53, 54 e 55, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 56 è stato presentato il seguente emendamento:

CARLI, COSOLINI, MORETTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, RUSSO, PISANI

Emendamento modificativo (56.1)

"Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

<<7 bis. L'amministrazione regionale riconosce, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, cittadine e famiglie e a rafforzare il tessuto sociale ed economico, nel Regolamento di cui al comma 7, delle forme di premialità alle imprese che aderiscono a piattaforme di welfare che, attraverso accordi specifici stipulati con i Distretti del commercio di riferimento, siano prevalentemente legate al consumo del credito nei negozi fisici ubicati sul territorio regionale.>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari

Il consigliere CARLI illustra tale emendamento.

In sede di dibattito interviene il solo assessore BINI, il quale chiede, motivandone le ragioni, il ritiro di tale emendamento.

A seguito di tale richiesta il consigliere CARLI ritira l'emendamento 56.1.

A questo punto, l'articolo 56, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

Gli articoli 57 e 58, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 59 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (59.1)

"1. All'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 la parola <<possono>> è sostituita dalla seguente <<devono>> e dopo le parole <<turistica del territorio>> sono aggiunte le seguenti <<Qualora l'onere di urbanizzazione aggiuntivo superi i 500 mila euro, i Comuni possono impegnare queste risorse attraverso modelli innovativi di democrazia partecipativa.>>."

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. Il presente emendamento concede la facoltà, non l'obbligo, per le amministrazioni comunali di voler utilizzare le somme introitate quali oneri di urbanizzazione delle nuove grandi strutture di vendita attraverso modalità di democrazia partecipativa (bilancio partecipato).

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

Dopo il solo intervento nel dibattito del Relatore di minoranza COSOLINI, in sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO (astenuito), COSOLINI (astenuito) e i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI MAURMAIR e SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano contrari a tale emendamento).

L'emendamento 59.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 59, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 60 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BULLIAN, MORETUZZO

Subemendamento all'emendamento 60.1 (60.0.1)

"1. All'articolo 60, dopo il comma 1 bis come inserito dall'emendamento 60.1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole <<dell'articolo 31, comma 2,>> sono inserite le seguenti: <<in combinato disposto con l'articolo 34>>."

CALLIGARIS, GHERSINICH, BUDAI, MIANI, BUNA, SPAGNOLO, FERRARI

Emendamento modificativo (60.1)

"1. All'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Giunta regionale emana apposite linee guida al fine dell'applicazione uniforme sul territorio regionale dell'articolo 31, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con propria deliberazione, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e la Commissione consiliare competente.>>".

Nota tecnica: Con il presente emendamento si prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di apposite linee guida al fine dell'applicazione dell'articolo 31, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) con le quali, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e la Commissione consiliare competente, si forniscono indicazioni ai Comuni per l'applicazione uniforme della norma nazionale sul territorio regionale. Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (60.2)

"Dopo la lettera b) al comma 2, è aggiunto il seguente:

<<b bis) individua, in coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica, misure compensative ambientali, tra cui la realizzazione di infrastrutture verdi, l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi, la creazione di spazi pubblici e aree verdi accessibili alla cittadinanza.>>".

Nota: Il seguente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'emendamento mira a introdurre, nell'ambito della pianificazione urbanistico-commerciale, l'obbligo per i Comuni di individuare misure compensative e di mitigazione ambientale, così da limitare l'impatto territoriale degli insediamenti commerciali. Si tratta di un intervento che promuove la sostenibilità e la qualità paesaggistica, incoraggiando la creazione di spazi verdi, infrastrutture ecologiche e produzione di energia pulita negli ambiti commerciali, in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica regionale ed europea.

Il consigliere CALLIGARIS illustra l'emendamento 60.1.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 60.2.

In sede di dibattito, intervengono i consiglieri MORETTI, BERNARDIS (il quale a nome di tutto il gruppo Fedriga Presidente, sottoscrive, con il consenso del proponente, l'emendamento 60.1), il Relatore di minoranza COSOLINI, i consiglieri BULLIAN (il quale, tra l'altro, illustra il subemendamento 60.0.1 che ha appena depositato) e HONSELL (il quale, fra l'altro, chiede al proponente il ritiro dell'emendamento 60.1).

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, e constatando che sono ancora molti i Consiglieri iscritti al dibattito, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana, alle ore 14.30, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13.31.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO